

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
S.01 Servizio Bilancio e Programmazione
S.03 Tesoro

Numero Codice Fiscale 80012000826

Numero Partita Iva 02711070827

PF 306

Prot. n. 11141

Palermo, 09-02-2022

OGGETTO: Art. 73 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio -Sostituzione delle circolari n.18/2016 del 01/07/2016, n. 21/2016 del 20/09/2016, n. 6/2018 del 14/02/2018 _ Art. 66 L.R. 27 aprile 1999, n. 10 Esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale - Sostituzione circolari n. 21/1999 del 16/12/1999, n. 6/2003 del 14/02/2003, n. 11/2003 del 27/03/2003, n. 9/2021 del 16/06/2021.

Allegati n.2

CIRCOLARE N. 2

Ai Dirigenti Generali
Ai Dirigenti responsabili degli Uffici speciali e degli
Uffici equiparati
Ai Capi di Gabinetto
Alle Ragionerie centrali
A Sicilia Digitale SpA
A Unicredit SpA – Cassa centrale Regione Sicilia –
Area Public Sector Sicilia
e, p.c. All'On.le Presidente della Regione
Agli Assessori regionali
All'On.le Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
All'On.le Presidente della II Commissione Legislativa
Permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana
Alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo
Alla Procura regionale della Corte dei Conti
Al Segretario Generale dell'Assemblea Regionale
Siciliana

Preliminarmente si porta a conoscenza di codesti Uffici che a partire dal corrente esercizio non si potrà più procedere all'emissione di *"speciali ordini di pagamento"* da regolare in conto sospeso ed in tal senso, per ragioni di chiarezza nel quadro normativo, è stata presentata apposita norma di abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

La predetta iniziativa di legge è volta ad abrogare la norma afferente il recepimento nella Regione Siciliana delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, che recita testualmente *"Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso"*, si è resa necessaria per recepire formalmente l'interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, espressa nella Relazione sul Rendiconto generale per l'esercizio 2019 di cui alla Decisione n. 6/2021/SS.RR/PARI.

Il giudice contabile, nel richiamare l'articolo 11 della L.R. n. 3/2015 con il quale si recepiscono nell'ordinamento contabile siciliano le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, prevedendo una eccezione al solo comma 13, laddove si legge che: *"Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità"*, e l'ultimo inciso dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto"*, ritiene che la procedura seguita dalla Regione, che consiste nel procedere al pagamento mediante l'emissione di *"speciali ordini di pagamento"* da regolare in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante, a seguito di notifica di un provvedimento esecutivo e in assenza di fondi sul pertinente capitolo di spesa, e prima che venga riconosciuto con legge il relativo debito, non appare compatibile con l'ordinamento contabile per le seguenti ragioni che si riportano testualmente:

- *l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 si riferisce solo alle amministrazioni dello Stato, come confermato dalla giurisprudenza richiamata;*
- *l'art. 66 della L.R. n. 10/1999 è da intendere implicitamente abrogato, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 della L.R. n. 3/2015 e 1 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto incompatibile con la procedura prevista dal medesimo decreto;*
- *la procedura di liquidazione delle spese, in caso di sentenze esecutive, è regolamentata per le Regioni dall'art. 73 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e dal par. 6.3 dell'all. 4/2, i quali prevedono:*

1) che sia il Consiglio regionale (in Sicilia l'A.R.S.) a riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c. 1, lett. a);

2) qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti... (art. 73 c. 3);

3) al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), l'A.R.S. provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta (art. 73 c. 4), con una procedura di silenzio-assenso dettata proprio per evitare danni erariali e che non avrebbe giustificazione logica se fosse possibile pagare prima della conclusione di tale propedeutica fase;

4) solo al tesoriere (e solo nei casi previsti dalla legge) è consentito di procedere al pagamento in presenza di azioni esecutive (pignoramenti), senza attendere il mandato e il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'evidente e lapalissiano motivo che l'istituto bancario non può sottrarsi, né frapporre ostacoli, a un ordine giurisdizionale, fermo restando che tali pagamenti vanno regolarizzati secondo le regole contenute nel cit. par. 6.3.

Occorre fare riferimento anche alla delibera n. 177/2015 nella quale la stessa Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nel rispondere ad una richiesta di parere del Comune di Modica con la quale veniva, tra l'altro, richiesto se fosse corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima che ne venga deliberato il riconoscimento come debito fuori bilancio, aveva osservato che: *"E' vero che il mancato tempestivo pagamento espone l'ente locale al rischio di azioni esecutive; nondimeno, i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 come modificato dall'art. 147 della Legge 23 dicembre 2000, n. 288) -ai fini dell'avvio di procedure esecutive nei confronti della P.A.- costituiscono un periodo sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 TUEL"*.

Inoltre, nella richiamata Decisione n. 6/2021/SS.RR/PARI la Corte dei Conti dall'esame della gestione dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana evidenzia, tra i profili di criticità, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 mediante la predisposizione della proposta di DDL da sottoporre all'A.R.S. in ritardo rispetto alla maturazione ed alla emersione degli stessi, a volte anche in esercizi successivi.

In merito a tali ritardi, viene richiamato l'orientamento della Sezione delle Autonomie della stessa Corte, in base al quale il riconoscimento del debito in un esercizio successivo a quello effettivo di maturazione *"viola il principio di veridicità dei documenti e delle risultanze contabili e, nel contempo, altera le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio (Sezione delle Autonomie, relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG)"* (del. n. 9/2017). La medesima Sezione delle Autonomie ha più volte rammentato che in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente all'Organo di indirizzo politico dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti (valutazione della riconoscibilità e reperimento delle necessarie coperture), evidenziando che *"il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente"*, in violazione dei principi di copertura delle spese, salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili, alimentando comportamenti opportunistici (Sezione delle Autonomie, delibera n. 21/2018).

In adesione all'orientamento della magistratura contabile che ha sancito il necessario previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'organo di indirizzo politico prima della liquidazione, con la presente, si rende necessario modificare e aggiornare le disposizioni di cui alle precedenti circolari richiamate in oggetto, al fine di ridisegnare una procedura più snella che possa consentire il rispetto del termine di 120 giorni previsto dalla norma per l'avvio delle procedure esecutive.

Pertanto, in sostituzione delle precedenti, vengono impartite le seguenti disposizioni in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio mentre sono da ritenersi superate le circolari sin qui emanate in materia di esecuzioni forzate.



Preliminarmente si riporta il contenuto dell'articolo 73 *“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni”* del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. il quale cita testualmente:

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

L'articolo in esame disciplina, pertanto, le procedure da osservare per la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili che possono essere il frutto sia di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso sia di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti. I debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio in quanto si riferiscono a spese per le quali manca la previsione nel bilancio d'esercizio ovvero spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità, cioè senza aver adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno.

In generale giova precisare che il legislatore nazionale ha dettato precise condizioni affinché una obbligazione, sorta in violazione delle norme giuscontabili, possa essere riconosciuta ed imputata dall'ente con la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Dette condizioni si sostanziano nel formale riconoscimento della legittimità del debito, riscontrabile **unicamente** per le ipotesi di debiti tassativamente (Principio contabile n. 2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'interno il 18/11/2008) tipizzati dal legislatore all'art. 73 del d.lgs. 118/2011, che, nell'introdurre una specifica disciplina per i debiti fuori bilancio delle Regioni, ha in realtà, *“di fatto, riprodotto, in maniera pedissequa, il contenuto dell'art. 194 Tuel circa la tipologia di debiti fuori bilancio ed ha ribadito in maniera netta la necessità del previo riconoscimento degli stessi - che deve avvenire con legge regionale”* (pag. 11 della deliberazione n. 27/SEZAUT/2019QMIG della Corte dei Conti, recante interpretazione della

normativa in materia di debiti fuori bilancio, ai sensi della quale le disposizioni del d.lgs. 118/2011 regolano la materia unitamente alla fondamentale disposizione di cui all'art. 194 Tuel).

I requisiti di carattere generale che il debito deve possedere per essere riconosciuto sono i seguenti:

- ✓ certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile;
- ✓ liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- ✓ esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Le varie tipologie di debito fuori bilancio - a), b), c), d) ed e) - sono accomunate dalla circostanza che il rapporto obbligatorio è sorto in difformità all'iter ordinario di formazione della volontà dell'Amministrazione, che, tuttavia, può, previo riconoscimento del debito, adempiere alla "controprestazione" in considerazione di dover assentire alle ragioni della controparte.

La procedura di verifica della regolarità nell'assunzione di spese, oggetto di debito fuori bilancio, deve essere effettuata dall'Assemblea Regionale Siciliana, e non è consentito derogare a tale obbligo giuridico, voluto, con carattere cogente, dal legislatore a tutela dell'integrità del bilancio e degli equilibri finanziari.

Si evidenzia che l'Assemblea Regionale Siciliana, in sede di riconoscimento, è chiamata a constatare la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, ferme restando eventuali responsabilità di chi ha operato in difformità dalle disposizioni contabili nella formazione del procedimento amministrativo.

Le Amministrazioni regionali sono comunque tenute a segnalare l'eventuale danno all'Eriario regionale alla Procura della Corte dei Conti e le Ragionerie centrali sono tenute a controllare l'avvenuta trasmissione della segnalazione e, in caso contrario, a provvedervi direttamente, nel momento in cui sono chiamate ad esprimere il parere di competenza.

In ogni caso occorre sottolineare che il legislatore nazionale ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, affinché il giudice contabile possa valutare la sussistenza di eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati (art. 23, co. 5, legge 289/2002).

In ordine ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) "acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa", le Amministrazioni proponenti il riconoscimento dei debiti valuteranno per ciascuna partita debitoria se ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2041 Cod. Civ..

Il principio introdotto dalla predetta norma si fonda sul presupposto che non ammesso che possano sussistere degli spostamenti patrimoniali senza che essi siano sorretti da una giusta causa; la norma *de qua*, in sostanza, richiede la sussistenza di un arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in assenza di una valida causa giustificativa. La legittimità del riconoscimento presuppone, quindi, l'accertamento e la dimostrazione dell'effettiva utilità che la Regione ha tratto dalla prestazione altrui in termini di misurazione dell'utilità ricavata dalla prestazione di beni o servizi eseguita dal terzo creditore.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6332 del 12.07.1996, ha altresì specificato che l'arricchimento non deve necessariamente configurarsi come un accrescimento patrimoniale, potendo consistere anche in un risparmio di spesa, che va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi,



sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzi e tariffe approvati da enti pubblici a ciò deputati, o dagli ordini professionali, se trattasi di parcelle.

Pertanto si dovrebbe escludere la possibilità di ricomprendere nell'importo riconosciuto a titolo di debito fuori bilancio gli oneri per interessi, ed, in generale, i maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento di forniture, in considerazione del fatto che, in questo caso, nessuna utilità ed arricchimento può conseguire l'ente, rappresentando i predetti esborsi un ingiustificato danno patrimoniale del quale dovrebbero rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla norma di che trattasi, è necessario che, per il tramite delle Ragionerie centrali, le Amministrazioni interessate competenti al procedimento *de quo*, inoltrino a questo Dipartimento la proposta contenente la quantificazione del debito fuori bilancio con la relativa istruttoria, unitamente a tutti gli elementi utili per il riscontro della quantificazione del debito (ad es. sentenza), nonché alle ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso (ad es. convenzione, contratto e in generale l'atto da cui è scaturita l'obbligazione giuridica), la dichiarazione che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e segg. del Cod. Civ., nonché le motivazioni per le quali non sono state impegnate le somme.

La "proposta" di riconoscimento dei debiti spetta al Responsabile pro-tempore del Servizio competente per materia, e deve essere controfirmata dal Capo del Dipartimento o dell'Ufficio speciale/equiparato.

Alla proposta dovrà essere allegata, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, la "Scheda della partita debitoria", acclusa alla presente in fac-simile che, descrivendo l'iter di formazione del debito, consentirà all'Assemblea Regionale Siciliana la discussione "*causa cognita*" degli argomenti.

Si precisa, al riguardo, che la quantificazione del debito fuori bilancio, tutti gli elementi utili per il riscontro della predetta quantificazione, nonché le ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso e le motivazioni per le quali non sono state impegnate le somme dovranno essere indicate nella sezione della predetta scheda fac-simile denominata "Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio" e che alla scheda in argomento dovrà essere allegata tutta la documentazione comprovante le attestazioni fornite.

Il citato fac-simile è stato inoltre integrato con l'indicazione se la somma si riferisce ad un debito in cui la Regione è il debitore principale o se interviene in quanto terzo. In questo ultimo caso sarà necessario indicare il soggetto nei confronti del quale la Regione è subentrata, indicandone il codice fiscale/partita IVA e la denominazione, al fine di archiviarne i dati e agevolare il successivo recupero delle somme dal debitore principale.

La quantificazione delle somme dovrà essere separatamente individuata per sorte capitale, interessi legali/rivalutazione monetaria, spese di giudizio, se dovuti, e ogni altro eventuale onere con l'indicazione del/dei capitolo/capitoli relativi a ciascuna tipologia di spesa.

Relativamente ai capitoli su cui imputare la spesa relativa ad interessi legali/rivalutazione monetaria si fa rimando alle indicazioni contenute nella circolare n. 5 del 30.04.1998 e nota n. 27255 del 17.06.1998 di questa Ragioneria Generale concernenti istruzioni per la contabilizzazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, con la quale viene precisato che i pagamenti inerenti le rivalutazioni monetarie devono gravare sull'apposito capitolo di spesa per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e pertanto non devono essere imputati al capitolo inerente la sorta capitale.

Si precisa che nella parte finale della scheda nella quale occorre indicare il capitolo/capitoli per "*il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €... ..che può trovare copertura nello stanziamento/stanziamenti del*

capitolo/capitoli”, è da intendersi quello dal quale potranno essere prelevate le somme da iscrivere sul capitolo pertinente la partita debitoria stessa. Non saranno considerate valide e saranno restituite le schede relative alle partite debitorie sulle quali verranno indicati in corrispondenza della dicitura su riportata i medesimi capitoli su cui imputare la spesa che quasi sempre non presentano alcuna o sufficienti disponibilità ai fini della copertura finanziaria del debito stesso di cui si chiede il riconoscimento.

In merito si precisa che non devono confondersi e ritenersi equivalenti i concetti di “imputazione della spesa” e di “copertura finanziaria della spesa” e a tal riguardo si espone quanto segue:

a) il/i capitolo/i su cui deve essere imputata la spesa è il il/i capitolo/i a valere sul quale ricade l'onere del debito, a valere sul/i quale/i le Amministrazioni competenti provvederanno ad emettere i relativi atti di impegno e pagamento dopo che sia avvenuto il riconoscimento del debito medesimo ai sensi della normativa vigente. Tale/i capitolo/i, deve/ono essere riportato/i nella relativa scheda laddove viene indicato “che dovrà essere imputato:

Capitolo sorte capitale _____	Importo _____
di cui IVA _____	Importo _____
Capitolo interessi legali/ rivalutazione monetaria _____	Importo _____
Capitolo interessi di mora _____	Importo _____
Capitolo spese di giudizio e altre spese legali _____	Importo _____
Capitolo altri oneri _____	Importo _____ ”

b) il/i capitolo/i sul quale “può trovare copertura” il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – deve invece intendersi il capitolo di spesa dal quale possono essere prelevate le somme per far fronte alla spesa derivante dal debito di cui si chiede il riconoscimento da imputare al/i capitolo/i del punto precedente.

Tuttavia il capitolo relativo alla copertura finanziaria, di cui punto b), può eventualmente coincidere con il capitolo sul quale deve essere imputata la spesa, di cui al punto a) ma solo per l'importo per il quale le disponibilità residue dello stanziamento di quest'ultimo siano sufficienti a garantire la “copertura finanziaria” del debito, tenendo conto della programmazione della spesa da effettuarsi entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Prima di inoltrare la richiesta, ogni Amministrazione regionale avrà cura di verificare che la necessaria copertura possa essere reperita nell'ambito dei capitoli di spesa di propria pertinenza, comunicandone il riscontro a questa Amministrazione, che provvederà al relativo accantonamento (blocco).

Ove l'impegno riguardante la sorte capitale avrebbe dovuto gravare su un capitolo la cui spesa è disposta sulla base di corrispondenti accertamenti su collegati capitoli di entrata, sia di natura regionale che extraregionale, la copertura finanziaria per la sorte capitale deve essere disposta attraverso l'iscrizione del relativo avanzo, previa verifica della effettiva capienza sempre che le relative somme possano essere ancora certificate se previsto dall'assegnazione.

Qualora l'amministrazione interessata non ravvisi in tutto o in parte disponibilità di stanziamento di capitoli di propria competenza con cui provvedere alla copertura del debito di cui si chiede il riconoscimento, la relativa copertura finanziaria potrà essere garantita nel limite delle disponibilità degli stanziamenti degli appositi fondi della Missione 20 Programma 3 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – capitolo 215740 “Fondo rischi contenzioso spese legali” solamente per i debiti rientranti nella fattispecie della lettera a) del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i. che siano stati



comunicati, mediante l'inserimento dei relativi dati nell'apposito applicativo per la **"Gestione dei contenziosi"**, mentre per le fattispecie di cui alle lettere e) la copertura potrà essere garantita, nei limiti delle somme disponibili, con il capitolo 215780 "Fondo ex art.73 lettera e) del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i." e per le fattispecie di cui alle lettere b), c), d) con il capitolo 215781 "Fondo ex art.73 lettera b),c), d) del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.".

Relativamente al riconoscimento del debito di cui alla lettera a) del citato articolo 73, dovrà necessariamente essere riportato l'ID di inserimento nella banca dati per la gestione del contenzioso al fine di estrapolarne i relativi dati, nel rispetto delle scadenze fissate per la predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto con le relative disposizioni impartite di tempo in tempo.

Infatti il Fondo contenzioso potrà essere utilizzato come copertura solamente qualora il contenzioso sia stato inserito nella banca dati "Gestione dei contenziosi" in tempo utile per:

- la determinazione, in sede di predisposizione del Rendiconto generale, dell'accantonamento nel Risultato di amministrazione definitivo al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il Rendiconto, dove sono inclusi, per l'importo indicato sulla base del relativo grado di soccombenza e della conseguente percentuale di accantonamento, tutti i contenziosi presenti nella banca dati "Gestione dei contenziosi" entro i termini fissati dalle disposizioni impartite di volta in volta per lo stesso documento contabile, che non si sono conclusi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il rendiconto;
- la determinazione, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, dell'accantonamento nel Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente il primo esercizio del triennio, dove sono inclusi, ai fini della determinazione dell'accantonamento complessivo, tutti i contenziosi inseriti nella banca dati "Gestione dei contenziosi" entro i termini fissati dalle disposizioni impartite di volta in volta per lo stesso documento contabile, per il totale dei valori aggiornati considerati nell'ultimo rendiconto presentato e gli importi indicati per i contenziosi esistenti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce l'ultimo Rendiconto presentato, nonché eventuali valori corrispondenti a contenziosi rinvenuti ma precedentemente non inseriti nella predetta Banca dati;
- la determinazione, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, dello stanziamento del capitolo di spesa 215740 dove saranno inclusi, per l'importo indicato sulla base del relativo grado di soccombenza e della conseguente percentuale di accantonamento, tutti i contenziosi inseriti nella banca dati "Gestione dei contenziosi" entro i termini fissati dalle disposizioni impartite di volta in volta per lo stesso documento contabile formatisi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio), come prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2 lettera h).

Se il suddetto identificativo (ID) non sarà riportato sulla "scheda della partita debitoria" allegata in fac-simile o se non siano state rispettate le scadenze sopra citate, gli uffici dovranno comunicare una autonoma copertura diversa dal capitolo 215740, e si dovrà procedere con apposita norma al riconoscimento del debito.

Le Ragionerie centrali avranno cura di verificare che le proposte contengano tutti gli elementi richiesti con la presente circolare e, inoltre, di registrare ciascuna partita debitoria in un registro con numero progressivo, numero che sarà, inoltre, annotato dalle Ragionerie stesse nell'apposita sezione della scheda fac-simile allegata, già compilata e sottoscritta dal proponente.

Per potere accelerare la predisposizione del DDL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio le Amministrazioni dovranno trasmettere le schede, unitamente a tutta la documentazione, in un originale e in formato PDF, alla Ragioneria centrale, che inoltrerà a questa Ragioneria Generale – Servizio Bilancio e Programmazione - il PDF sul Protocollo IRIDE. Saranno restituite le schede con la documentazione incompleta e/o non rispondente alle superiori indicazioni.

Inoltre le Amministrazioni provvederanno alla compilazione del foglio di calcolo, di cui allegheranno anche una copia firmata, contenente i dati sintetici della partita debitoria.

Tale file, allegato alla presente in duplice formato (.xls e .ods), presenta delle colonne (Assessorato, Dip. o struttura equiparata e Tipologia debito fuori bilancio) da compilare in maniera guidata in base agli elenchi visibili cliccando sulle medesime colonne. Analogamente al fac-simile della scheda di debito fuori bilancio nel file sono stati inseriti i campi per specificare se per il debito la Regione interviene quale debitore principale o terzo debitore.

Le Ragionerie centrali avranno cura di inoltrare tempestivamente al Servizio 1 — Bilancio e Programmazione le schede verificate, riepilogando altresì i dati del foglio di calcolo da trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alle schede pervenute nel mese precedente.

Le somme dovute, riportate nel file, dovranno essere distinte a seconda delle tipologie di debito fuori bilancio previste dell'art. 73 del D.Lgs n. 118/2011, per tipologia di importo corrispondente (sorte capitale, interessi, spese legali, spese di giudizio, oneri sociali, Irap, ecc) ripetendo le generalità del creditore e l'oggetto del debito per ogni rigo interessato.

Si raccomanda di individuare nello stesso prospetto, nelle specifiche colonne le somme eventualmente già erogate al creditore a fronte di pignoramenti per cui si chiede di indicare il numero cronologico identificativo.

L'incompletezza dei dati riportati sia nelle schede che nel foglio di calcolo, oltre la mancanza anche di un solo documento, sarà motivo di restituzione.

Le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio saranno sottoposte all'Assemblea Regionale Siciliana, previa apposita proposta dell'Assessore per l'Economia e successiva Deliberazione della Giunta regionale, da questa Ragioneria Generale, dopo la verifica della copertura finanziaria, con cadenza periodica, ordinariamente mensile, sulla base delle proposte pervenute complete di tutti gli elementi.

Al riguardo si evidenzia l'esigenza inderogabile di indicare il 15 novembre di ciascun anno quale data ultima entro la quale la Ragioneria Generale può presentare all'Assessore per l'Economia le proposte per il riconoscimento dei debiti che implicino una variazione di bilancio.

Ciò al fine di rispettare la scadenza prevista dall'articolo 51 del D. Lgs. 118/2011 proprio per le variazioni di bilancio e l'esecutività di cui al comma 4 dell'articolo 73 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. Pertanto le relative proposte dovranno essere inoltrate alle competenti Ragionerie centrali in tempo utile affinché i DDL possano essere predisposti entro il 31 ottobre.

A conclusione dell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio, la cui iniziativa legislativa conterrà anche la variazione di bilancio, o allo scadere dei 30 giorni di silenzio-assenso per il riconoscimento dei debiti da sentenze al termine dei quali lo scrivente apporterà le necessarie variazioni di bilancio comunicandole agli Uffici interessati, il Servizio competente per materia avrà cura tempestivamente di procedere all'assunzione dell'impegno ed al pagamento.

Si raccomanda il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare, sia avuto riguardo alla tempistica che alla correttezza del contenuto delle schede e della documentazione allegata, con particolare attenzione per il riconoscimento dei debiti derivanti da



sentenze di cui alla lettera a) dell'articolo 73 del D.Lgs. 118/2011 affinché si possa pervenire al pagamento del debito entro i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14, del D.L. 31/12/1996, n. 669 (convertito in L. 28/2/1997, n. 30 come modificato dall'art. 147 della L. 23/12/2000, n. 288) oltre i quali il creditore può procedere all'avvio di procedure esecutive nei confronti della Regione.

Le disposizioni precedentemente impartite, indicate in oggetto, sono sostituite dalla presente Circolare che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita sul sito Internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nella home page del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Avv. Prof. Gaetano Armao



Il Ragioniere Generale
Ignazio Tozzo



Il Dirigente del Servizio 1
Gloria Giglio



Il Dirigente del Servizio 3
Maurizio Pirillo

